

MODALITÀ APPLICATIVE DEI BENEFICI RICONOSCIUTI PER L'ANNO 2025 A SEGUITO DI ACQUISTO E DEMOLIZIONE DI PARTICOLARI VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L.R. 22 DICEMBRE 2024, N. 22, CHE HA INTRODOTTTO MODIFICHE ALL'ART. 44, DELLA L.R. N. 10/2003.

1. FINALITA'

L'iniziativa si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico e concorre al raggiungimento dei valori limite di particolato e di ossidi di azoto in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Specificatamente si inserisce nel contesto delle misure strutturali individuate all'interno del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'aria (PRIA), il cui aggiornamento è stato approvato con la d.G.R. 2 agosto 2018, n. 449, individuando le misure di piano, in particolare, con l'azione dell'aggiornamento del PRIA 2018 TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone", nonché il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20.6.2023 n. 42/2023 e in particolare l'obiettivo strategico 5.1.5 - "Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni" la cui attuazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria.

L'iniziativa si affianca agli interventi di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti vigenti ed è in linea con le misure individuate all'interno del nuovo Accordo di Programma di bacino padano sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte nel 2017 diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni, avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna nelle procedure di infrazione UE attualmente pendenti.

La misura vuole offrire un sostegno ai cittadini nel percorso di sostituzione del proprio veicolo destinato alla mobilità. L'ambito di intervento, infatti, prevede anche per il 2025 l'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica, per le sole persone fisiche che, contestualmente alla rottamazione del veicolo inquinante, acquistano un'autovettura di potenza non superiore a 100Kw, appartenente alla classe EURO 6 purché immatricolata a partire dal 1° gennaio 2021, non alimentata a gasolio, a condizione che si provveda alla contestuale rottamazione di veicolo inquinante.

Prosegue inoltre l'iniziativa che prevede la riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica per 5 annualità decorrenti dal mese di immatricolazione per i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2025, come stabilito dall'art. 48, comma 5, lett. c-quinquies, della l.r. n. 10/2003, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 34.

In linea di massima per il 2025 si ripropongono le modalità operative adottate negli anni dal 2018 con la conferma del beneficio in caso di demolizione di veicoli di classe emissiva fino a EURO 1, se alimentanti a benzina anche ibridi, e fino a EURO 4 alimentati a gasolio anche ibridi o a doppia alimentazione. Non viene confermato il rimborso di 90,00€ quale rimborso per la demolizione dei veicoli maggiormente inquinanti in vista di un intervento dedicato nel contesto delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria finanziate con le risorse nazionali di cui al programma di finanziamento previsto dal DD n. 412/2020.

2. DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO

L'art. 6, comma 1, lett. b), della l.r. 30 dicembre 2024, n. 22, ha introdotto modifiche all'art. 44, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, "Testo unico della disciplina dei tributi regionali" con la finalità di favorire ed accelerare il rinnovo del parco veicolare.

La misura introdotta prevede:

l'esenzione per tre periodi d'imposta compresi nel triennio dal pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di acquisto, nell'anno 2025, di un'autovettura ad utilizzo non professionale, nuova o usata, avente le caratteristiche riportate nel paragrafo 4, con demolizione di un veicolo inquinante avente le caratteristiche riportate nel paragrafo 3, da effettuarsi nel medesimo 2025. Nel caso di autovettura nuova, la data da considerare è quella di immatricolazione. Nel caso di autovettura usata, la data da considerare è quella dell'atto di acquisto trascritto al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). L'esenzione è riconosciuta anche nel caso di autovettura acquisita in regime di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine (*art. 44, comma 19 bis2, l.r. n. 10/2003*)

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA DESTINARE ALLA ROTTAMAZIONE

Il veicolo da destinare alla demolizione deve appartenere alle seguenti classi emissive (come riportato sulla carta di circolazione):

- non omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE alimentato a benzina o gasolio (veicolo di classe "**EURO 0 benzina o diesel**");
- omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE alimentato a benzina o gasolio (veicolo di classe "**EURO 1 a benzina o diesel**");
- omologato ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE alimentato a gasolio (veicolo di classe "**EURO 2 diesel**");
- omologato ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 2001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A alimentato a gasolio (veicolo di classe "**EURO 3 diesel**");
- omologato ai sensi delle direttive 92/97 CE - 98/69 CE-B, 98/69 CE-B; CEE 2003/76/CE-B; 98/77/CE RIF.98/69/CE-B; 1999/102/CE RIF. 98/69/CE-B; 999/96/CE RIGA B1; 2001/100/CE -B; 2001/1/CE RIF. 98/69/CE - B; 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA B1; 2002/80/CE-B; 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1; 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1; 2001/1/CE - RIF. 98/69/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.); 2001/100/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.); 2002/80/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.); 2003/76/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.) alimentato a gasolio - (veicolo di classe "**EURO 4 diesel**");
- avente alimentazione ibrida o doppia a benzina /metano o benzina /GPL, come riportato sulla carta di circolazione, purché omologato all'origine nella classe emissiva Euro 0 oppure EURO 1 a benzina oppure a gasolio/GPL, gasolio/metano purché omologato all'origine nella classe emissiva EURO 0, 1, 2, 3 o 4.

Ai fini dell'agevolazione non sono previsti limiti di cilindrata per i veicoli destinati alla demolizione.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA ACQUISTARE

È ammessa al beneficio dell'esenzione triennale, con riferimento ai periodi d'imposta attribuiti al veicolo, dal pagamento della tassa automobilistica l'autovettura, ad utilizzo non professionale, acquistata o acquisita in

locazione o noleggio a lungo termine, nuova di fabbrica o usata, nell'anno 2025, da parte della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare anagrafico che risulti proprietario di veicolo, con le caratteristiche di cui al paragrafo 3, demolito nel medesimo anno. L'autovettura acquistata deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- appartenere alla categoria M1 - veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente – ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada)
- avere una potenza non superiore ai 100 Kw
- appartenere alla classe emissiva EURO 6 immatricolato a partire dal 1 gennaio 2021
- alimentazione bifuel (benzina/GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina.

È escluso dal beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di autovetture alimentate a gasolio (diesel) o con doppia alimentazione a gasolio o ibrida/gasolio.

5. CONDIZIONI NECESSARIE AL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO DELL'ESENZIONE TRIENNALE

La consegna del veicolo al demolitore autorizzato o al rivenditore autorizzato al commercio di veicoli (purché la consegna sia finalizzata alla demolizione) deve avvenire nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025.

L'immatricolazione o la trascrizione dell'acquisto, in caso di usato, devono ricadere nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025.

L'autovettura acquistata nuova di fabbrica o usata è ammessa al beneficio anche se immatricolata successivamente al 31 dicembre 2025, purché il contratto di acquisto risulti perfezionato entro tale data. Nel caso di compravendita di autovettura tra privati fa fede la data di autenticazione della firma apposta sull'atto di vendita purché trascritto al PRA. **Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, la demolizione dovrà essere effettuata nell'anno 2025 e comunque entro 15 giorni dall'immatricolazione o dalla trascrizione al PRA dell'atto di vendita tra privati.**

Ai fini dell'agevolazione, per ciascun veicolo demolito può essere associato l'acquisto di una sola autovettura nuova od usata.

6. VALIDITÀ E DURATA DEI BENEFICI

Il presente provvedimento agevolativo produce i suoi effetti:

1. dal 2 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 relativamente all'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale:
 - a) Per le autovetture di nuova immatricolazione, l'esenzione ha validità per tre periodi d'imposta con decorrenza dal mese di immatricolazione.
 - b) Per le autovetture acquistate usate, l'esenzione ha validità per tre periodi d'imposta con decorrenza dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell'atto di acquisto

trascritto al P.R.A. ovvero dal periodo tributario decorrente dal mese in cui si verifica l'uscita dal regime di sospensione d'imposta.

2. nel caso di acquisto nel 2025 di autovettura usata (EURO 6d) già riconosciuta esente per tre anni nel 2022 o nel 2023, il nuovo proprietario, che abbia rottamato sempre nel 2025 un veicolo inquinante, beneficerà dell'esenzione per un nuovo triennio con la decorrenza indicata al punto 1.
3. In assenza della contestuale rottamazione di veicolo inquinante, nel caso di acquisto dell'autovettura beneficiaria dell'agevolazione da parte di soggetto residente in Lombardia entro il periodo di validità dell'agevolazione, questa continuerà ad esercitare i propri effetti fino alla prevista scadenza.
4. Diversamente, in caso di vendita dell'autovettura beneficiaria dell'agevolazione a soggetto residente in altra Regione o di trasferimento della residenza del proprietario/locatario al di fuori della Lombardia, l'esenzione cesserà i propri effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'evento (anche se anticipato rispetto al periodo di validità dell'agevolazione).

Nel caso in cui il primo periodo tributario risulti inferiore all'anno, l'agevolazione è riconosciuta per i mesi di effettiva durata dello stesso.

7. CHI PUÒ USUFRUIRE DEL PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO

Esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale

Possono usufruire del beneficio tutte le persone fisiche che hanno residenza in Lombardia, proprietarie o locatarie, secondo le risultanze dei Pubblici Registri, di autovetture di nuova immatricolazione oppure usate, acquistate nell'anno 2025, con le caratteristiche di cui al paragrafo 4 che abbiano rottamato nel medesimo anno un veicolo con i requisiti di cui al paragrafo 3, per i quali sia dovuta la tassa automobilistica a favore della Regione Lombardia.

Non possono essere agevolati i soggetti, che hanno proceduto alla demolizione in qualità di aventi titolo, senza risultare proprietari al PRA.

L'agevolazione è riconosciuta nel caso in cui il veicolo demolito e l'autovettura acquistata risultino di proprietà (o in locazione solo per l'autovettura acquistata) di componenti del medesimo nucleo familiare anagrafico come risultante dallo stato di famiglia. Tale composizione può essere autocertificata ai sensi dell'art. 46, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

È escluso dal beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di autovetture alimentate a gasolio (diesel) o con doppia alimentazione a gasolio o ibrida/gasolio.

Cumulabilità dei benefici previsti dall'art. 48, comma 5, lett. c-quinquies, della l.r. n. 10/2003

Sempre per l'anno 2025, l'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica e la fruizione del beneficio per la demolizione sono cumulabili se i requisiti prescritti sono pienamente rispettati e assorbono, se più favorevoli, la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli, di potenza termica fino a 100Kw, appartenenti alla classe EURO 6 immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1 gennaio 2025 a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli, a ricarica esterna acquistati nello stesso anno. Al termine del triennio si beneficerà della riduzione del 50% della tassa automobilistica per i residui due anni d'imposta. Infatti, il comma 5, lettera c-quinquies) dell'art. 48 della l.r. n. 10/2003, come sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. c) della l. r. n. 34/2022, dispone che la riduzione del 50% per cinque anni della tassa automobilistica sia riconosciuta

per veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2023, appartenenti alla classe EURO 6 o superiore, di potenza termica fino a 100Kw.

Laddove sussistano i presupposti, l'agevolazione è cumulabile con analoghe misure stabilite dalla legislazione statale.

8. COME FRUIRE DELL'ESENZIONE TRIENNALE

Ai fini della fruizione del beneficio previsto **per l'anno 2025** dall'art. 44, comma 19 bis2, della l.r. n. 10/2003:

- a. se il veicolo rottamato e l'autovettura acquistata appartengono alla stessa persona, l'esenzione triennale viene riconosciuta **automaticamente** sulla base dei dati presenti sui sistemi informatici per la gestione della Tassa Auto e dell'Agenzia delle Entrate. **Non è pertanto necessario trasmettere alcuna richiesta;**
- b. se, invece, il proprietario del veicolo rottamato e il proprietario dell'autovettura acquistata non coincidono, quest'ultimo dovrà, **non prima che siano trascorsi 45 giorni** dalla consegna del veicolo al demolitore:
 - accedere all'Area Personale Tributi (con SPID, CIE o smart card CRS/CNS provviste di PIN), compilare e inviare telematicamente l'apposito modulo raggiungibile dal seguente percorso:
Home Page | Collegamenti rapidi | Richiedi rimborsi, esenzioni e contributi | Ecoincentivi | Esenzione triennale bollo

Il modulo dovrà riportare:

- la targa del veicolo demolito e quella del veicolo acquistato, appartenenti a componenti del medesimo nucleo familiare,
- la composizione del proprio nucleo familiare anagrafico (come risulta dallo stato di famiglia) con valore di autocertificazione sulla quale l'Amministrazione Regionale si riserva di effettuare controlli a campione.

Completata l'operazione, l'interessato non dovrà procedere al pagamento della tassa automobilistica per il veicolo acquistato/locato.